



## CAPITOLATO PRESTAZIONALE

**Fornitura n. 1 apparato radioscopico destinato all'esecuzione dei controlli dei bagagli e degli effetti personali al seguito dei passeggeri destinati all'imbarco a bordo dei traghetti ro/pax. ormeggiati presso le banchine della facility 2AB del porto di Ancona.**

### Art. 1

#### OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente Capitolato è la fornitura, l'installazione, l'esecuzione dei test funzionali per nr. 1 apparato radioscopico per controllo bagagli ed effetti personali al seguito dei passeggeri presso il varco di security denominato Varco V1 del porto di Ancona. In relazione alle dimensioni del manufatto presente presso tale varco (578cm di lunghezza x 276 cm di larghezza), ed in relazione alla tipologia dimensionale dei bagagli da controllare si elencano di seguito le specifiche tecniche richieste:

1. dimensioni di massimo ingombro dell'apparato non dovranno superare i 420 cm di lunghezza complessiva (dimensione ingombro massima comprensiva di n.2 rulliere di ingresso ed uscita della lunghezza minima pari a 30 cm), e 140 cm. di larghezza, per un'altezza massima consentita dell'apparecchiatura da terra pari a cm. 190.
2. Dimensioni minime dell'apertura del tunnel: non inferiori a 600 mm di altezza e 900 mm di larghezza; tali dimensioni sono dettate dalla necessità di poter procedere al controllo di bagagli di medie e grandi dimensioni, nonché di pacchi e similari, abitualmente trasportati dalla tipologia di passeggeri con autoveicolo al seguito sopra descritti;
3. carico sopportato dal nastro: fino a 150 Kg  $\pm$  10%;
4. alimentazione elettrica monofase 220 V 50Hz;
5. risoluzione minima garantita 38 AWG;
6. penetrazione acciaio garantita 32 mm;
7. risoluzione spaziale orizzontale - verticale 1 mm;
8. n. 1 consolle di controllo;
9. software upgradabile per il riconoscimento simultaneo di liquidi pericolosi (UE tipo C standard 2 LEDS),
10. N. 2 rulliere (1 ingresso + 1 uscita tunnel) costituite da rulli folli di misure appropriate all'utilizzo dell'apparato tenuto conto degli ingombri complessivi sopra indicati;
11. generatore di raggi X (potenza minima richiesta 160Kv);
12. carico massimo su nastro consentito: non inferiore a 175 kg;
13. strumentazione di diagnostica, con indicazione della tipologia di guasti;
14. certificazione di idoneità Enac;
15. conformità ai requisiti normativi di cui all'art. 5 del D.M. 15 settembre 2009, nr.154 e dovranno essere pertanto state certificate dal Comitato degli Esperti entro la data prevista per la presentazione dell'offerta;



16. l'apparecchiatura dovrà essere nuova, non usata né proveniente da esposizioni/demo, prodotta al massimo entro un arco temporale non superiore ai 12 mesi antecedenti la presentazione dell'offerta.

L'unità di controllo elettronico di ciascun apparato deve possedere le seguenti caratteristiche funzionali:

- A. consolle di comando ergonomica a tasti per il controllo dell'apparecchiatura e delle funzioni di elaborazione dell'immagine;
- B. monitor LCD da 20-21 pollici ad alta risoluzione;
- C. archiviazione automatica delle sessioni di lavoro con gestione dell'interfaccia uomo-macchina, con ora, data e n. 2 conta bagagli (uno azzerabile + un totalizzatore non azzerabile);
- D. elaborazione digitale dell'immagine;
- E. salvataggio immagini su supporto di memorizzazione esterno (USB), nei formati di uso comune (JPEG, BMP);

In generale l'apparecchiatura dovrà essere conforme ai requisiti normativi di cui all'art. 5 del D.M. 15 settembre 2009, nr.154 e dovrà essere pertanto stata certificata dal Comitato degli Esperti entro la data prevista per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che la macchina oggetto di fornitura dovrà essere nuova e pertanto non dovrà essere stata oggetto di alcun uso precedente.

Rientra nell'oggetto del presente appalto anche l'assistenza tecnica nel periodo di garanzia legale di due anni decorrenti dalla data di consegna dell'apparecchiatura, dovuta in caso di guasto e/o correttiva per l'apparato.

## Art. 2

### PARTECIPAZIONE ALLA GARA - REQUISITI

Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. L.gs n. 50/2016 che non versano in alcuna delle condizioni di esclusione stabilite dall'art. 80 del D. L.gs 50/2016 e che entro la data di scadenza per la presentazione della richiesta d'invito alla presente procedura di appalto, risultino in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, e di capacità tecniche e professionali:

#### a) Requisiti di ordine generale

- Insussistenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i.;
- Inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 – ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA I predetti requisiti devono essere posseduto da ciascun operatore economico costituente il raggruppamento.

#### b) Requisiti di idoneità professionale



- Iscrizione alla CCIAA, o altro organismo equivalente per i soggetti non residenti in Italia, da cui risulti che il concorrente esercita un'attività inerente a quella oggetto del presente appalto;

PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA I predetti requisiti devono essere posseduto da ciascun operatore economico costituente il raggruppamento.

#### **c) Capacità Tecniche e professionali**

- Avvenuta esecuzione, nell'ambito del triennio 2017 – 2018 – 2019, di almeno uno o più contratti di fornitura analoga a quella oggetto della presente procedura per un importo complessivo non inferiore ad € 55.0000,00 al netto di IVA;

PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA Il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria del raggruppamento deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale complessiva superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

#### **d) Capacità economica e finanziaria**

Fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi (2017 – 2018 – 2019) e per i quali siano già stati approvati i relativi bilanci, non inferiore ad € 110.000,00 al netto di IVA. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività.

(Motivazione ex art. 83, comma 5, D. Lgs n. 50/2016: Il requisito di partecipazione di carattere economico-finanziario previsto è motivato dalla necessità di assicurare la garanzia del macchinario, e l'eventuale sostituzione dello stesso in caso di malfunzionamenti rientranti nelle clausole di garanzie di cui al successivo punto 6 del presente Capitolato, al fine di dare continuità al servizio in affidamento che risulta finalizzato a garantire l'efficienza e il pieno e corretto funzionamento di apparecchiature utilizzate a scopo di vigilanza e controllo del flusso di passeggeri e mezzi in transito presso il porto di Ancona;

PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA Il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria del raggruppamento deve possedere il requisito di partecipazione in misura minima del 40 %, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10 %.

### **Art.3**

#### **TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA**

La consegna e messa in esercizio dell'apparecchiatura di cui sopra dovrà avvenire presso il manufatto ospitante l'apparecchiatura in prossimità del Varco di security denominato Varco V1 all'interno dell'area portuale di Ancona **entro 30 giorni** naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di appalto.

A conclusione della fornitura l'Appaltatore dovrà consegnare le relative certificazioni di conformità alle vigenti normative in materia di radioprotezione, compatibilità elettromagnetica e conformità ai requisiti minimi funzionali di cui al D.M. 154/2009.



L'appaltatore dovrà inoltre fornire, contestualmente alla consegna dell'apparato, il manuale d'uso e manutenzione dell'apparecchiatura in lingua italiana e/o inglese accompagnata da apposita traduzione in italiano realizzata a cura e spese del medesimo.

All'atto dell'arrivo dell'apparato presso il porto di Ancona, gli incaricati dell'Appaltatore dovranno provvedere alle attività di installazione e primo avvio, ivi compresi la rimozione degli imballaggi ed il loro trasporto e smaltimento ai sensi delle vigenti normative in materia.

La Stazione appaltante renderà completamente disponibili e liberi dalla presenza di persone estranee i locali dove dovrà essere installata l'attrezzatura.

L'installazione dovrà essere "chiavi in mano" e dovrà comprendere ogni intervento funzionale alla resa in opera secondo le regole dell'arte.

A seguito delle attività di primo avvio, i rappresentanti dell'Appaltatore e gli incaricati della Stazione appaltante, verificato il corretto funzionamento dell'attrezzatura consegnata, procederanno alla contestuale redazione e sottoscrizione di un verbale di consegna, che dia altresì atto dell'avvenuta consegna dei documenti di cui sopra.

La consegna si intenderà effettuata solo a seguito della sottoscrizione del verbale di cui sopra.

#### **ART.4 CORRISPETTIVI**

Il corrispettivo dell'importo complessivo posto a base di gara è di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) + I.V.A. relativo alla fornitura "chiavi in mano" di nr.1 apparato radiogeno.

#### **Art.5 MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il prezzo offerto per la fornitura dell'apparato e per l'assistenza indicata all'ultimo comma dell'art. 1 dovrà essere comprensivo degli oneri derivanti da imposte e tasse (IVA esclusa), diritti vari, concessioni e permessi, etc. e di tutte le spese ed oneri relativi all'espletamento dei servizi di cui al presente disciplinare.

Il pagamento dell'importo relativo alla fornitura dell'apparato verrà effettuato a mezzo rimessa diretta a 30 gg. dalla data di ricevimento della relativa fattura in formato elettronico (codice univoco ufficio UFR4QY) e previa emissione del certificato di pagamento a cura del Responsabile del procedimento, subordinatamente all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

Il presente appalto rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pertanto l'inadempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ex Legge 13 agosto 2010 n. 136, comporta la nullità assoluta del contratto, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della richiamata Legge.

L'impresa aggiudicataria, di conseguenza dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità discendenti dalla normativa sopra richiamata.

Sono tassativamente esclusi eventuali compensi per danni cagionati da forza maggiore.

#### **Art. 6 GARANZIE DEL FORNITORE**



L'Appaltatore garantisce alla Stazione appaltante la piena proprietà dell'apparato fornito e la libertà del medesimo da ogni vincolo, garanzia reale e diritti di terzi.

L'Appaltatore garantisce la perfetta idoneità all'uso dell'apparato fornito e che lo stesso è immune da vizi. Tale garanzia opera, a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di consegna dell'apparecchiatura per una durata sino a 24 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna. La Stazione appaltante si impegna a denunciare eventuali vizi entro il termine di 20 giorni dalla loro insorgenza, per iscritto, a mezzo di comunicazione e-mail (pec).

L'insorgenza di vizi nel corso del periodo di garanzia, denunciati con le modalità di cui sopra, comporta l'obbligo per l'Appaltatore di procedere ad effettuare un intervento manutentivo di ripristino con la massima possibile urgenza.

Tutti i costi e gli oneri relativi a tali genere d'intervento, ivi inclusi quelli relativi ai pezzi di ricambio ed al loro trasporto, saranno interamente a carico dell'Appaltatore.

Qualora la rimozione dei vizi denunciati non fosse possibile e gli stessi siano tali da rendere l'apparato inadatto al loro uso, la Stazione appaltante eserciterà il diritto di pretendere la completa sostituzione, gratuita, dell'apparato malfunzionante.

#### **Art.7**

### **PENALI – RECESSO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per il mancato rispetto dei tempi di consegna di cui al precedente art. 3 si applicherà una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, salvo comunque, il risarcimento all'Amministrazione appaltante dell'eventuale danno maggiore.

Superati i 30 gg. naturali e consecutivi di ritardo rispetto la data prevista di consegna si potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali per fatto riconducibile alla negligenza dell'Appaltatore.

La STAZIONE APPALTANTE si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei casi e con le modalità previsti dall'art. 109 D.lgs. 50/2016.

La STAZIONE APPALTANTE risolve il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 108 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora nei confronti dell'APPALTATORE sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile (risolubilità del contratto per inadempimento), la risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) mediante semplice lettera raccomandata o PEC, senza previa messa in mora né controllo in sede giurisdizionale, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di



giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;

d) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto di fornitura;

e) perdita, successivamente alla stipulazione del contratto, dei requisiti soggettivi dell'Impresa Affidataria, necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione;

f) scioglimento dell'impresa o sottoposizione a qualsiasi tipo di procedura concorsuale;

g) mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell'esecuzione del contratto, ivi comprese le norme che disciplinano la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;

g) sospensione della fornitura da parte dell'Impresa affidataria senza giustificato motivo;

i) cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente Capitolato;

j) accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, di un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'impresa affidataria, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, previo esperimento del contraddittorio di cui all'art. 108 co. 3 D. Lgs. 50/2016;

k) ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'Impresa affidataria rispetto alle previsioni del presente capitolato, in caso di inottemperanza del termine assegnati dalla Stazione appaltante, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 108 co. 4 D. Lgs. 50/2016;

l) applicazione di penali per un ammontare complessivo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la STAZIONE APPALTANTE, oltre all'applicazione delle penali previste, si riserva di procedere all'esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni, comprensivo dei costi sostenuti anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare l'appalto ad altra impresa.

Nei casi suddetti, l'impresa affidataria incorre nell'immediata perdita del deposito cauzionale, oltre al completo risarcimento di tutti i danni diretti o indiretti che l'ente dovrà nel caso sopportare, anche in relazione all'affidamento del contratto dato al soggetto, per il rimanente periodo contrattuale.

## **Art. 8 SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 è ammesso il subappalto, nei limiti del 40% dell'importo contrattuale, ferma restando l'autorizzazione della Stazione Appaltante ed il rispetto della normativa recata dalla medesima disposizione.

## **Art. 9 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Appaltatore sarà responsabile civilmente e penalmente, per tutti i danni che possano derivare a persone e/o cose della Stazione Appaltante, così come per danni a persone e/o cose e/o animali di terzi in conseguenza diretta o indiretta della fornitura e



dell'esecuzione dei servizi richiesti o provocati da prodotti o attrezzature o, ancora, derivanti dal comportamento doloso o colposo, anche omissivo, del proprio personale. L'Appaltatore assumerà a suo carico le conseguenze delle eventuali infrazioni proprie e/o del proprio personale alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore.

Si precisa in ogni caso che la responsabilità dell'Appaltatore sarà sussistente anche qualora la compagnia assicurativa dovesse, per qualsiasi motivo, negare la copertura per l'evento dannoso.

La cauzione provvisoria è stabilita nella misura pari al 2 per cento dell'importo posto a base di gara, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma seguente, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto. L'aggiudicatario dell'appalto è obbligato, preventivamente alla stipula del relativo contratto di appalto, a costituire una garanzia definitiva di ammontare e secondo le prescrizioni dettate dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica la fornitura in questione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dei servizi.

La Stazione appaltante potrà disporre della suddetta cauzione anche durante l'esecuzione del servizio in affidamento, per spese inerenti ad interventi da eseguirsi d'ufficio.

Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative di cui ai commi precedenti dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'Impresa affidataria è altresì obbligata a stipulare (ove già non presente) e a trasmettere apposita polizza di responsabilità civile d'impresa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore per un massimale assicurato non inferiore ad € 500.000,00. copia della polizza dovrà essere trasmessa all'ente appaltante prima della sottoscrizione del relativo contratto di appalto.

Lo svincolo e/o restituzione della cauzione avverrà entro due mesi dalla data di scadenza dell'appalto, sempre che sia stata pienamente regolarizzata e liquidata la posizione delle parti e non esistano danni o cause di danni a carico della Stazione Appaltante per fatto dell'Impresa affidataria.

## **Art. 10 DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del contratto avente ad oggetto le prestazioni indicate nel presente Disciplinare è diretta dal Responsabile del Procedimento e dal personale incaricato dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Eventuali osservazioni e rilievi segnalati dai soggetti sopra indicati saranno comunicate all'Impresa aggiudicataria mediante appositi ordini di servizio.



Nello specifico entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione, verrà avviata, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, la verifica di conformità dei beni oggetto di fornitura, al fine di accertare, in contraddittorio con il Rappresentante dell'impresa, la corretta fornitura sotto il profilo tecnico e funzionale dell'apparecchiatura medesima in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del capitolato speciale di appalto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

A tal fine l'impresa affidataria, preliminarmente alla trasmissione della nota d'ordine, notificherà alla STAZIONE APPALTANTE il nominativo del proprio rappresentante, al quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni concernenti l'appalto di cui trattasi. Eventuali variazioni dovranno essere immediatamente comunicate alla STAZIONE APPALTANTE.

Al termine della verifica, qualora risulti che l'impresa affidataria abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, rilascia il certificato di verifica di conformità, che deve essere confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il certificato di conformità non esonera l'Impresa affidataria da responsabilità per eventuali vizi o difetti, anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità, ferme restando le previsioni di cui all'art. 102, comma 3 del D.lgs. 50/2016.

La STAZIONE APPALTANTE farà pervenire per iscritto all'impresa affidataria le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro 15 giorni solari consecutivi, (o in casi di motivata urgenza anche in un termine inferiore) decorrenti dal ricevimento della nota di contestazione l'Impresa affidataria sarà tenuta ad ottemperare a quanto prescritto o presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato tecnico.

Il personale preposto al controllo della fornitura provvede a segnalare la non conformità mediante comunicazione formale.

#### **Art. 11**

#### **RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA**

L' Impresa affidataria designa un proprio Responsabile della fornitura, al quale la STAZIONE APPALTANTE possa fare riferimento per tutte le esigenze relative all'esecuzione del contratto, comunicando le generalità, i recapiti telefonici, e di posta elettronica certificata di entrambi.

#### **ART. 12**

#### **RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI PERSONALE**

L'Impresa affidataria opera con proprio personale e pertanto nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti della STAZIONE APPALTANTE.

L'Impresa Affidataria dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, nell'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale.

L'Impresa Affidataria dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, nell'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro



per i lavoratori del settore, sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se no sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. Sarà altresì tenuto a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione.

Qualora la STAZIONE APPALTANTE accerti che l'Impresa Affidataria si è avvalsa, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi, saranno applicate le penalità e le eventuali modalità di risoluzione di cui ai successivi articoli.

Per le inadempienze di cui sopra, la STAZIONE APPALTANTE si riserva, inoltre, di incamerare il deposito cauzionale posto a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

La STAZIONE APPALTANTE provvederà, in ogni caso, a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore.

In caso di inadempienza contributiva o retributiva da parte dell'affidatario, si applica l'art. 30 co. 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 13 CONTROVERSIE**

Le eventuali controversie sorte in relazione all'espletamento dei servizi in affidamento saranno devolute dinanzi al Foro di Ancona.

### **ART. 14 CONTRATTO E SPESE**

Il contratto sarà concluso mediante apposita nota d'ordine in forma commerciale. Tutte le spese e tasse del contratto, nonché ogni altra accessoria e conseguente, comprese quelle per la stipula dello stesso e tutti gli altri oneri eventualmente previsti dalle vigenti leggi in materia sono a carico dell'Impresa affidataria.

### **ART. 15 RISERVATEZZA**

L'Impresa affidataria si impegna a osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite durante l'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dal D. Lg. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) n. 2016/679. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7.8.1990 n. 241. In particolare i dati personali richiesti per la partecipazione alla presente procedura hanno la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

## **ART. 16** **RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale, si fa rinvio alle norme di legge e regolamenti nazionali e regionali in materia, o accordi appositamente concordati e sottoscritti tra le parti.